

PROVENIENZA: Ordine di Como

OGGETTO: 5. Ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria

QUESITO:

Il Signor Y, amministratore e socio della società X s.r.l., a seguito di accertamento alla società X s.r.l. per gli anni di imposta 2006 e 2007, ha avuto la comunicazione di notizie di reato:

- 1) per il delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. c.p. e 2c. 1,2 e 3 D.lgs. 10/03/200 n.74 – relativamente a operazioni in parte inesistenti;
- 2) Per il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. c.p. e 4 D.lgs. 10/03/200 n.74 – relativamente a infedele dichiarazione

Ci si chiede se il Signor Y, in caso di presentazione della V.D. personale deve considerare anche gli anni di imposta 2006 e 2007 in conseguenza della comunicazione di notizia di reato di cui sopra imputati alla società X s.r.l.?

Nel caso in cui la risposta fosse affermativa, ci si chiede se oltre agli anni 2006 e 2007 devono essere considerati anche gli anni 2008 e 2009?

SOLUZIONE PROPOSTA:

Le violazioni oggetto di notizia di reato sono a carico della società; quindi si ritiene che le annualità 2006 e 2007 non debbano essere considerate per il Signor Y, amministratore e socio della società X s.r.l. Conseguentemente non vengono considerati nemmeno gli anni 2008 e 2009.

RISPOSTA Direzione regionale

Il quesito presenta la delicata problematica della configurabilità di una causa di natura penale ostativa all'accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

La tematica è stata delineata in termini generali dalla circolare 10/2015, *“la facoltà di accedere alle procedure è preclusa qualora l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza:*

[...]

c) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie”.

La preclusione opera anche *“se altro soggetto (solidalmente obbligato in via tributaria o concorrente nel reato) abbia avuto formale conoscenza dell'inizio di un'attività istruttoria amministrativa o penale nei suoi confronti, come tale da integrare una causa di inammissibilità per l'accesso alla procedura”.*

In merito alle modalità di applicazione, la circolare ha precisato che l'operatività delle cause ostative risponde ai seguenti criteri:

- annualità: l'effetto preclusivo riguarda solo le annualità interessate dall'avvio delle attività istruttorie
- tributo: non è preclusiva una causa ostativa che riguarda un tributo diverso da quello oggetto della procedura;

- tipologia: una causa ostativa in materia di VD nazionale non è ostativa per l'accesso a quella internazionale

Tanto premesso occorre a questo punto verificare se i criteri sopra delineati trovino applicazione nel caso concreto.

In prima analisi, alla luce del primo criterio di applicazione delle cause ostative, è evidente che l'eventuale attivazione di indagini penali negli anni 2006 e 2007 abbia efficacia solo per tali anni. Di conseguenza è da escludere un'influenza anche negli anni successivi per i quali si può procedere con ordinaria istanza di voluntary (D'altro canto è chiaro che il caso specifico prende in considerazione periodi di imposta, dal 2006 al 2009, la cui potestà di accertamento da parte dell'Amministrazione si fondava sull'istituto del raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, dpr 600/1973 ante riforma legislativa. Conseguentemente, in forza della nuova disciplina sugli effetti della denuncia di illeciti penali tributari ex art. 331 cpp, deve concludersi che tali annualità risultino essere meno interessate da problematiche attinenti l'istanza di voluntary disclosure, salvo che per detenzioni di beni in *Paesi black list senza accordo*, che rientrano nell'inalterato regime di raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, comma 3, del dl 78/2009).

Detto questo, il quesito non rimane privo di valore, dal momento che la presenza di un'indagine penale nei confronti di una società potrebbe tranquillamente manifestarsi in anni di imposta ancora accertabili, ad esempio negli anni 2010 e 2011.

In questo caso si avrebbe il problema di capire quali siano gli effetti per l'eventuale istanza di voluntary del socio

Riprendendo quanto già indicato in precedenza, è chiaro che per gli anni 2012 e 2013 l'avvenuta denuncia di illeciti penali tributari a carico della società per il biennio precedente non impedisce la presentazione della voluntary personale dell'amministratore e socio per tali anni.

Il discorso è leggermente più complicato per gli anni 2010 e 2011, se non altro perché si tratta degli stessi anni oggetto della contestazione nei confronti della società che, in quanto avente carattere penale, comporta una responsabilità personale della persona fisica che ha la rappresentanza legale della società o a cui è imputabile il reato.

In queste circostanze, ai fini della non applicazione delle cause ostative all'istanza di voluntary, si deve in ogni caso rispondere in maniera negativa ai criteri sopra indicati, ovvero, laddove si trattasse di problematiche emergenti in un'annualità per la quale è presente un'attività amministrativa o penale:

- l'attività istruttoria deve essere *“relativa ad un tributo diverso da quello oggetto della procedura”*;

- *“la preclusione rileva solo con riguardo alla singola procedura interessata”*.

Ebbene, da quanto rappresentato nel quesito, sembra che l'indagine tanto amministrativa quanto penale sia stata limitata al controllo della posizione della società, con una ripresa avvenuta unicamente ai fini IRES.

Non si fa cenno ad una collaterale ripresa ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica.

In conclusione, quindi, per applicazione del secondo criterio di applicazione delle cause ostative in sede di collaborazione volontaria, trattandosi di tributo diverso, è legittima la presentazione dell'istanza di voluntary personale da parte dell'amministratore/socio.

Laddove, invece, tanto l'attività amministrativa che quella penale avessero portato ad un'inclusione della persona fisica nel controllo per redditi personali da questi non dichiarati, allora per gli anni 2010 e 2011 all'amministratore/socio è preclusa la partecipazione al

programma di voluntary, mentre rimane invariata la possibilità di accedere per gli anni 2012 e 2013.